

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 83/2004
dell'8 giugno 2004
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine⁽²⁾.
- (3) La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 18a [regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo è così modificato:

1) È aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 R 2257**: regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6).».

2) La frase introduttiva dell'adattamento e l'adattamento sono sostituiti dal testo seguente:

«Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

b) L'ultima frase dell'articolo 4, paragrafo 4, è sostituita dal testo seguente:

“Per un periodo transitorio fino alla fine del 2007, la Norvegia, la Spagna, la Finlandia e il Regno Unito possono sottoporre a indagine le variabili strutturali con riferimento a un unico trimestre.” »

⁽¹⁾ GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2257/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.